



F. ...

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA NELLA LOTTA CONTRO LA
CRIMINALITA'**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, chiamati in seguito "Parti";

NEL RISPETTO reciproco dei principi di sovranità ed uguaglianza e al fine di sviluppare e consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Stati;

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi penalmente perseguibili connessi alla criminalità in ogni settore colpiscono entrambi gli Stati, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

INTENDENDO contribuire attivamente alla lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni;

VISTO l'Accordo in vigore tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania in materia di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, ed il relativo Protocollo Aggiuntivo, firmati a Tirana il 24 agosto 1991;

RICHIAMANDO i principi contenuti nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite sul terrorismo e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, e Protocolli annessi, nonché la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato del 14 dicembre 1990;

CONSIDERATI i Protocolli d'Intesa bilaterali sottoscritti tra i due Paesi negli anni 1997, 1998, 2000, 2001 e 2002;





VALUTATI i risultati conseguiti dalla Missione Italiana Interforze nell'attività di consulenza, addestramento ed assistenza in favore della Forze di polizia albanesi, e dall'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze, in collaborazione con la polizia albanese, nella lotta alla criminalità;

CONFERMATO il reciproco interesse al rafforzamento delle intese per conferire maggiore efficacia e sistematicità alla lotta contro la criminalità organizzata, i flussi migratori clandestini, il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e altri traffici illeciti tra Italia e l'Albania;

CONVENGONO

Articolo 1

In conformità alle rispettive legislazioni nazionali, con il presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare nel campo della lotta alla criminalità.

Le Parti stabiliscono che gli Organi competenti all'esecuzione del presente Accordo sono:

- per la Repubblica Italiana
- Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

- Per la Repubblica di Albania
- Il Ministero dell'Interno- Dipartimento Generale della Polizia di Stato.

Articolo 2

Le Parti collaborano, tramite i rispettivi Organi competenti, nella prevenzione, nella individuazione e repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, in particolare nei settori di seguito indicati:

- a) criminalità organizzata;
- b) ricerca e cattura latitanti;
- c) traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
- d) contrabbando, con particolare riferimento a quello posto in essere da organizzazioni criminali;
- e) traffico illecito di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
- f) immigrazione clandestina;

- g) tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, in particolare nel caso di induzione alla prostituzione e alla pornografia;
- h) furto di autoveicoli.

Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Le disposizioni inserite nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali o multilaterali.

Articolo 3

Le Parti cooperano nelle seguenti forme:

- a) scambio di informazioni operative e di carattere giuridico;
- b) ricerca, individuazione ed identificazione di soggetti sospettati di aver commesso reati, fra quelli indicati nell'articolo 2 del presente Accordo;
- c) assistenza nell'attività investigativa;
- d) scambio di esperienze e dei rispettivi specialisti, compresa la loro formazione, in materia di lotta alla criminalità in tutte le sue forme;
- e) scambio di informazioni e di analisi in ordine alle cause, allo stato e alle tendenze evolutive della criminalità;
- f) assistenza, consulenza ed addestramento nel settore del contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare

Le Parti potranno stabilire attività di cooperazione in altri settori conformi alle finalità del presente Accordo.

Articolo 4

Le Parti concordano che gli Organi competenti stabiliranno Punti di contatto, in conformità alle proprie procedure interne, nelle materie previste dall'Accordo.

Al fine della realizzazione di quanto disposto dal presente Accordo, gli Organi competenti delle Parti potranno firmare Protocolli e realizzare iniziative concordate nei settori di esclusiva competenza.

Articolo 5

Le Parti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problematiche concrete e scambieranno le loro esperienze in materia di contrasto alla lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni, nonché informazioni circa le misure giuridiche vigenti in tale settore.

Le Parti si scambieranno le reciproche esperienze circa le attività inerenti e la formazione professionale dei quadri direttivi di polizia. A tal fine, saranno previsti scambi di operatori per la frequenza a corsi di perfezionamento.

X

Le Parti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata e tutte le manifestazioni delittuose connesse.

Articolo 6

La cooperazione bilaterale nella lotta alla criminalità, in particolare quella organizzata, ed ai traffici illeciti che interessano i due Paesi, è sviluppata in modo sistematico attraverso l'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze istituito in Albania e dall'Ufficiale di Collegamento albanese distaccato in Italia.

Articolo 7

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania e l'Ufficiale di Collegamento albanese in Italia assicurano il necessario raccordo informativo ed investigativo con le strutture di polizia del Paese ospitante. L'azione dei medesimi si conforma alle linee programmatiche fissate dall'Accordo bilaterale e dal Protocollo Aggiuntivo del 24 agosto 1991 e tiene conto degli esiti della cooperazione sviluppata ai sensi dei Protocolli d'Intesa sottoscritti dalle Parti nei decorsi anni e dei contenuti del presente Accordo.

Articolo 8

1. Il personale dell'Ufficio di Collegamento italiano Interforze in Albania e l'Ufficiale di Collegamento albanese in Italia, esercitano le loro attività e svolgono le proprie funzioni, in ottemperanza alla legislazione in vigore

nei rispettivi Paesi, usufruendo dei privilegi previsti espressamente dal presente Accordo. Il personale dell'Ufficio di Collegamento italiano Interforze in Albania e l'Ufficiale di Collegamento albanese in Italia devono astenersi da qualsiasi attività incompatibile con la natura dei loro compiti o con lo spirito del presente Accordo.

2. Il personale dell'Ufficio di Collegamento italiano Interforze gode dell'immunità dalla giurisdizione civile, penale ed amministrativa per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, il personale preposto gode dell'immunità dall'arresto o dalla detenzione e dall'ispezione e dal sequestro dei propri bagagli personali, ad eccezione dei casi in cui è fermato in flagranza, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, per i reati per i quali è previsto in Italia l'arresto obbligatorio, previa comunicazione all'Ufficio di Collegamento Interforze.
3. Il personale dell'Ufficio di Collegamento italiano Interforze continuerà a godere dell'immunità dalla giurisdizione civile, penale ed amministrativa per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo che sarà cessata l'applicazione del presente Accordo, in relazione ai fatti verificatisi durante tale periodo. Se la Parte albanese ritiene che un membro dell'Ufficio di Collegamento italiano Interforze ha commesso un reato, in violazione della legge della Repubblica di Albania, informa immediatamente il Responsabile dell'Ufficio di Collegamento stesso, presentando eventuali elementi di prova del reato che siano in suo possesso. L'Ufficio di Collegamento italiano Interforze informa la Parte albanese dei provvedimenti messi in atto nel caso concreto.
4. I beni assegnati all'Ufficio di Collegamento italiano Interforze, ivi compresi i locali, gli archivi e i mezzi ad esso pertinenti, nonché quelli del personale colà operante ivi compresi i rispettivi domicili e bagagli personali, sono inviolabili ovunque si trovino, ad eccezione dei casi in cui sussistano indagini in corso, e la Parte albanese in collaborazione con l'Ufficio di Collegamento italiano Interforze effettua il fermo o il controllo in flagranza. Tutte le importazioni effettuate dall'Ufficio di Collegamento italiano Interforze, nell'ambito dei programmi e delle attività ufficiali che svolge in Albania, saranno soggette alle esenzioni dalle tasse doganali e da ogni altro onere d'importazione, ai sensi della legislazione fiscale in vigore. Il personale, e i familiari conviventi, dell'Ufficio di Collegamento italiano Interforze godono dell'esenzione

dalle tasse doganali e da ogni altro onere fiscale anche per l'importazione degli effetti personali, di auto e motoveicoli, dal momento dell'entrata sul territorio albanese.

5. Il Direttore, il Vice Direttore dell'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze, i beni materiali, i locali, gli archivi o altri mezzi ad essi pertinenti, nonché i rispettivi domicili e i loro bagagli personali, godono degli stessi privilegi e immunità previsti dal Memorandum d'Intesa tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e l'Unione Europea sullo status della Missione di Assistenza di Polizia della Comunità Europea in Albania (PAMECA), sottoscritto a Tirana il 15 luglio 2003.
6. La disciplina delle immunità prevista dai precedenti commi, è applicabile anche per l'Ufficiale di Collegamento albanese presente sul territorio italiano, in conformità con le vigenti Convenzioni Internazionali in materia.
7. Le Parti si danno reciproca assistenza nell'esercizio dei rispettivi diritti ed obblighi, informandosi reciprocamente dell'esistenza di eventuali procedimenti legali nei confronti dei membri dell'Ufficio di Collegamento italiano in Albania ovvero dell'Ufficiale di Collegamento Italiano Interforze in Albania ovvero dell'Ufficiale di Collegamento albanese in Italia.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche al personale ed ai mezzi del Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di Durazzo, nonché agli specialisti delle Forze di Polizia italiane impegnati, di volta in volta, in attività di supporto, consulenza, di addestramento ed assistenza a favore della polizia albanese.

Articolo 9

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania e l'Ufficiale di Collegamento albanese in Italia collaborano, rispettivamente, con la Direzione Centrale della Polizia Criminale presso il Ministero dell'Ordine Pubblico albanese e con l'omologa Direzione Centrale del Ministero dell'Interno Italiano - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ad essi sono assegnati, in particolare, i seguenti compiti:

- a) raccolta ed analisi delle informazioni - sull'andamento della criminalità, sulle associazioni e sui soggetti criminali nonché sui traffici illeciti di interesse comune per i due Paesi;
- b) approfondimento delle informazioni in ordine a specifiche indagini;
- c) ricerca di latitanti;
- d) assistenza di polizia sul piano tecnico e scientifico;
- e) agevolazione dell'attività delle autorità giudiziarie nazionali presso le competenti autorità del Paese ospitante;
- f) studio delle linee di politica criminale idonee a superare le difficoltà operative derivanti dalle difformità dei sistemi giuridici dei due Paesi.

Articolo 10

Le Parti concordano che i dati personali sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre Istituzioni, previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto al comma precedente.

Articolo 11

Le Parti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione qualora ritengano che queste possano compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato o altri interessi statuali di primaria importanza.

In tal caso, l'Organo competente della Parte che respinge completamente o parzialmente la richiesta di collaborazione deve comunicare tempestivamente per iscritto all'Organo competente dell'altra Parte i motivi del diniego.

Articolo 12

Le Parti concordano incontri tra i rappresentanti degli Organi competenti per verificare lo stato di attuazione del presente Accordo, dei risultati raggiunti

e per individuare le successive fasi del programma di collaborazione.

Articolo 13

Ciascuna Parte contraente assume l'onere inerente al finanziamento dei propri Uffici e alla gestione del personale.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto adempimento delle procedure interne, necessarie per la sua entrata in vigore, e avrà una durata illimitata.

Ciascuna Parte può richiedere la cessazione degli effetti del presente Accordo inviando all'altra Parte, per via diplomatica, una notifica scritta con un anticipo di almeno sei mesi.

Inoltre, atteso che per prassi consolidata e concordemente attuata dalle Parti, le azioni di cooperazione sono proseguite senza soluzione di continuità negli intervalli intercorrenti tra la stipula dei Protocolli d'Intesa bilaterali sottoscritti tra i due Paesi, richiamati nel preambolo, le Parti concordano che le statuizioni contenute nel presente Accordo si applicano integralmente anche alle attività svolte nei cennati periodi.

Firmato a Tirana... il 19/06/2007, in due esemplari identici in lingua italiana e albanese, ambedue i testi facenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DELLA REPUBBLICA
DI ALBANIA

